Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **ROMA - Mercoledì, 6 agosto 1930 - ANNO VIII** **Numero 183**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantoré. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 45: **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10.000.000, emesso nel 1924, sorteggiate il 10 luglio 1930 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società « Andrea Maffizzoli », in Toscolano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1930. — **Repubblica di San Marino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 29ª estrazione. — **Lotteria Napoli-Verona:** 28° elenco di 70 obbligazioni da L. 100. — **Comune di Bogliasco-Pieve:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 24 luglio 1930. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 10 luglio 1930. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, in Genova:** Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 23 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso a tutto il 17 luglio 1930. — Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 24ª estrazione del 22 luglio 1930. — **Comune di S. Olcese:** Elenco dei titoli del prestito comunale 1924-1925 sorteggiati il 12 giugno 1930. — **Comune di Milano:** Elenco delle cartelle del prestito ipotecario 5,50 per cento dell'Istituto per le case popolari sorteggiate nella 4ª estrazione del 2 luglio 1930. — **Società elettrica bresciana, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5,50 per cento sorteggiate nella 27ª estrazione del 19 luglio 1930.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1344.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1012.

Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministro per le finanze ed il Governatorato di Roma per i servizi demandati alla Regia guardia di finanza relativamente alla riscossione delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, sull'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e sulla istituzione di imposte di consumo;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 163, che approva la Convenzione relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione dei dazi di consumo nel comune di Roma, nonchè il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2792, che approva la Convenzione addizionale relativa ai servizi medesimi;

Visto l'art. 2 della legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Convenzione relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione dei dazi di consumo nel comune di Roma, approvata con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 163, nonchè la Convenzione addizionale col Comune medesimo, approvata con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2792, a decorrere dal 1° aprile 1930 sono abrogate.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1° aprile 1930, l'annessa Convenzione, che riguarda i servizi di vigilanza e

di riscontro occorrenti ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, da affidarsi nel comune di Roma, per il tempo ed alle condizioni nella Convenzione stessa stabiliti, ad un contingente della Regia guardia di finanza che, già fuori quadro per effetto della Convenzione approvata con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 163, vi permane a disposizione del Governatorato di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 1. — MANCINI.

Convenzione col Governatorato di Roma relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione delle imposte sul consumo stabilite dal R. decreto 20 marzo 1930, n. 141.

Tra il Ministro per le finanze, nella persona di S. E. il senatore Antonio Mosconi, a nome dello Stato;

e il Governatore di Roma, nella persona di S. E. il Principe Boncompagni Ludovisi Francesco, a nome del Governatorato di Roma, secondo la deliberazione governatoriale n. 2985 del 18 aprile 1930-VIII, si è addivenuti alla presente Convenzione, in virtù della quale resta tra le due parti stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza e di riscontro per la riscossione delle imposte di consumo di cui al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, nel comune di Roma è affidato dal 1° al 20 aprile 1930 al personale della Regia guardia di finanza indicato nell'unita tabella *A*, e dal 21 aprile al 30 giugno 1930 al personale della Regia guardia di finanza indicato nell'unita tabella *B*.

Entrambe le indicate tabelle *A* e *B* fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 già fuori quadro a tenore delle convenzioni approvate con i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 163, e 29 dicembre 1927, n. 2792, vi permane a disposizione del Governatorato e dipende direttamente da questo per il servizio che deve prestare.

Art. 3.

Il personale a disposizione del Governatorato per il servizio di riscossione delle imposte di consumo conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare, nonchè il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni di legge e di regolamento presenti e future.

La spesa relativa resta a pieno carico del Governatorato.

Art. 4.

Agli ufficiali in servizio per la riscossione delle imposte di consumo, competono:

a) un'indennità annua di giro e di ufficio non inferiore a L. 3000 per l'ufficiale superiore; a L. 2000 per i comandanti di compagnia; a L. 1500 per i comandanti di tenenza;

b) un'indennità vestiario di L. 5 al giorno, limitatamente al periodo 21 aprile-30 giugno 1930;

c) un'indennità giornaliera fissa di L. 3, per il disagio inerente allo speciale servizio.

Art. 5.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa in servizio per la riscossione delle imposte di consumo, competono:

a) un'indennità vestiario di L. 3 al giorno, limitatamente a quelli che saranno utilizzati nei servizi di investigazione, indagini e visite nel periodo 21 aprile-30 giugno 1930 e che, a tenore del seguente art. 7, dovranno vestire l'abito civile;

b) una indennità giornaliera fissa di L. 1 per le guardie, L. 1,50 per gli appuntati e L. 2 per i sottufficiali, per il disagio inerente allo speciale servizio.

Art. 6.

L'indennità di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti, è di L. 4 per ogni ora e per ogni militare.

Art. 7.

I militari che prestano servizio a presidio degli uffici delle imposte di consumo indossano l'uniforme; gli altri, invece, esclusivamente l'abito civile.

Art. 8.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni ed indennità di qualsiasi genere, niuno escluso od eccettuato, spettanti al personale della Regia guardia di finanza a disposizione del Governatorato, sono pagati direttamente ed al lordo dal Governatorato ai comandanti di reparto interessati, che operano e versano le prescritte ritenute nei modi e sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Lo stesso dicasi per le indennità di tramutamento ai militari di qualsiasi grado, destinati alla vigilanza sulle imposte di consumo e quelle per il loro ritorno quando cessa tale servizio o sono altrove destinati.

Art. 9.

Solo l'assegno di primo corredo e i premi di rafferma sono anticipati dallo Stato. Il Governatorato poi rimborsa tali spese mediante versamenti in tesoreria nella misura di tanti dodicesimi posticipati quanti sono i mesi del servizio prestato dai militari cui competono, calcolando come mese intero il periodo superiore ai quindici giorni e trascurando il periodo di tempo inferiore.

Art. 10.

Le caserme, i corpi di guardia, i locali d'ufficio, di alloggio, di deposito, gli effetti di casermaggio, gli attrezzi, e quant'altro occorre per il servizio, escluse le armi e le munizioni, devono essere forniti dal Governatorato, il quale deve inoltre provvedere alla manutenzione degli stabili e alla sostituzione degli oggetti anzidetti, nonchè alle spese di illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo.

Tutti i locali che il Governatorato è tenuto a fornire per l'alloggio e i servizi dei militari della Regia guardia di finanza dovranno corrispondere alle esigenze di igiene e di decoro del personale anzidetto.

Il Governatorato provvederà a fornire di alloggio in natura gli ufficiali; ma, qualora non ne abbia la disponibilità, corrisponderà agli ufficiali interessati una indennità di alloggio nella misura stabilita dalle disposizioni relative del Corpo.

Art. 11.

Per i militari che hanno prestato servizio di vigilanza e riscontro sulle imposte di consumo nell'interesse del Governatorato, le pensioni e tutti gli altri assegni correlativi, che sono e che saranno stabiliti per legge, vengono ripartiti a carico del Governatorato e dello Stato, in ragione della somma totale degli assegni pensionabili relativamente pagati.

Art. 12.

La pensione e gli altri assegni correlativi vengono pagati ai militari del Corpo per intero dallo Stato, il quale riceve poi dal Governatorato il rimborso della rata che la Corte dei conti avrà liquidato a carico del Governatorato.

Art. 13.

La direzione del servizio sanitario è affidata all'ufficiale superiore medico addetto al Comando generale della Regia guardia di finanza, a disposizione del quale il Governatorato metterà un medico civile, il quale più particolarmente provvederà all'assistenza sanitaria, alla igiene ed alla profilassi dei militari.

La gestione dell'assistenza sanitaria viene assunta dall'Amministrazione finanziaria, alla quale il Governatorato stesso corrisponderà però per una volta tanto la somma di lire 5000, con versamento presso la Sezione di Regia tesoreria di Roma.

Art. 14.

Le quote per contravvenzioni alle imposte di consumo accertate a merito del personale della Regia guardia di finanza dovranno ripartirsi a norma dell'art. 60 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, ed essere versate ed erogate in premio secondo il disposto del R. decreto 11 marzo 1923, numero 758.

Art. 15.

Le spese della presente Convenzione sono a carico del Governatorato.

La presente Convenzione, scritta su tre esemplari, viene letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Roma, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il Governatore: FRANCESCO BONCOMPAGNI LUDOVISI. *Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

TABELLA allegato *A* (art. 1) - 1° aprile-20 aprile 1930-VIII

Grado	Numero
Colonnello	1
Tenente colonnello o maggiore	1
Maggiore	1
Capitani	5
Ufficiali subalterni	8
Totale	16
Marescialli maggiori	6
Marescialli capi e marescialli	27
Brigadieri	52
Sottobrigadieri	74
Appuntati	135
Guardie	826
Totale	1120

Il Governatore: FRANCESCO BONCOMPAGNI LUDOVISI. *Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

TABELLA allegato *B* (art. 1) - 21 aprile-30 giugno 1930-VIII

Grado	Numero
Tenente colonnello o maggiore	1
Capitani	3
Ufficiali subalterni	4
Totale	8
Marescialli maggiori	3
Marescialli capi e marescialli	13
Brigadieri	26
Sottobrigadieri	38
Appuntati	70
Guardie	400
Totale	550

Il Governatore: FRANCESCO BONCOMPAGNI LUDOVISI. *Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

Registrato a Roma li 11 giugno 1930-VIII, Ufficio atti privati, vol. 372, n. 22316. Esatte lire 10,10.

Il procuratore: *Giammarioli.*

Numero di pubblicazione 1345.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1013.

Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministro per le finanze ed il comune di Napoli per i servizi demandati alla Regia guardia di finanza relativamente alla riscossione delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, sull'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e sulla istituzione di imposte di consumo;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 162, che approva la Convenzione relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione dei dazi di consumo nel comune di Napoli;

Visto l'art. 2 della legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Convenzione relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione dei dazi di consumo nel comune

di Napoli, approvata con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 162, a decorrere dal 1° aprile 1930 è abrogata.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1° aprile 1930, l'annessa Convenzione che riguarda i servizi di vigilanza e di riscontro occorrenti ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, da affidarsi, nel comune di Napoli, per il tempo ed alle condizioni nella Convenzione stessa stabiliti, ad un contingente della Regia guardia di finanza che, già fuori quadro per effetto della Convenzione approvata con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 162, vi permane a disposizione del Comune di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 2. — MANCINI.

Convenzione col podestà di Napoli relativa ai servizi di vigilanza e di riscontro per la riscossione delle imposte sul consumo stabilite dal R. decreto 20 marzo 1930, n. 141.

Tra il Ministro per le finanze, nella persona di S. E. il senatore Antonio Mosconi, a nome dello Stato;

e il podestà di Napoli, nella persona del Duca De Riseis Giovanni, a nome del comune di Napoli, secondo la deliberazione podestarile n. 3 del 1° maggio 1930, si è addivenuti alla presente Convenzione, in virtù della quale resta tra le due parti stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza e di riscontro per la riscossione delle imposte di consumo di cui al R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, nel comune di Napoli è affidato al personale della Regia guardia di finanza indicato nell'unita tabella *A* per il periodo 1°-20 aprile; nell'unita tabella *B* per il periodo 21 aprile-15 maggio e nell'unita tabella *C* per il periodo 16 maggio-30 giugno 1930.

Le indicate tabelle *A*, *B* e *C* fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1, già fuori quadro a tenore della Convenzione approvata con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 162, vi permane a disposizione del comune di Napoli e dipende direttamente da questo per il servizio che deve prestare.

Art. 3.

Il personale a disposizione del Comune stesso per il servizio di riscossione delle imposte di consumo conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare, nonchè il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni di legge e di regolamento presenti e future.

La spesa relativa resta a pieno carico del Comune.

Art. 4.

Agli ufficiali in servizio per la riscossione delle imposte di consumo, competono:

a) un'indennità annua di giro e di ufficio non inferiore a L. 3000 per l'ufficiale superiore; a L. 2000 per i comandanti di compagnia; a L. 1500 per i comandanti di tenenza;

b) un'indennità vestiario di L. 5 al giorno, limitatamente al periodo 21 aprile-30 giugno 1930;

c) un'indennità giornaliera fissa di L. 3, per il disagio inerente allo speciale servizio.

Art. 5.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa in servizio per la riscossione delle imposte di consumo, competono:

a) un'indennità vestiario di L. 3 al giorno, limitatamente a quelli che saranno utilizzati nei servizi di investigazione, indagini e visite nel periodo 21 aprile-30 giugno 1930 e che in base alle disposizioni di cui al seguente art. 7 dovranno vestire l'abito civile;

b) un'indennità giornaliera fissa di L. 1 per le guardie, L. 1,50 per gli appuntati e L. 2 per i sottufficiali, per il disagio inerente allo speciale servizio.

Art. 6.

L'indennità di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti, è di L. 4 per ogni ora e per ogni militare.

Art. 7.

I militari che prestano servizio a presidio degli uffici delle imposte di consumo indossano l'uniforme; gli altri, invece, esclusivamente l'abito civile.

Art. 8.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni ed indennità di qualsiasi genere, niuno escluso od eccettuato, spettanti al personale della Regia guardia di finanza a disposizione del Comune, sono pagati direttamente ed al lordo dal Comune stesso ai comandanti di reparto interessati, che operano e versano le prescritte ritenute nei modi e sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Lo stesso dicasi per le indennità di tramutamento ai militari di qualsiasi grado destinati alla vigilanza sulle imposte di consumo e quelle per il loro ritorno quando cessa tale servizio o sono altrove destinati.

Art. 9.

Solo l'assegno di primo corredo e i premi di rafferma sono anticipati dallo Stato. Il Comune poi rimborsa tali spese mediante versamenti in tesoreria, nella misura di tanti dodicesimi posticipati quanti sono i mesi del servizio prestato dai militari cui competono, calcolando come mese intero il periodo superiore a quindici giorni e trascurando il periodo di tempo inferiore.

Art. 10.

Le caserme, i corpi di guardia, i locali di ufficio, di alloggio, di deposito, gli effetti di casermaggio, gli attrezzi, e quant'altro occorre per il servizio, escluse le armi e le munizioni, devono essere forniti dal Comune, il quale deve inoltre provvedere alla manutenzione degli stabili ed alla manutenzione e sostituzione degli oggetti anzidetti, nonchè alle spese

di illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo.

L'Amministrazione dello Stato darà in uso al Comune il materiale di casermaggio assumendone direttamente la manutenzione e la sostituzione secondo i regolamenti del Corpo, ed il Comune, quale corrispettivo, pagherà centesimi ottantacinque ogni giorno per ciascuna fornitura in distribuzione ai reparti addetti alle imposte di consumo.

Tutti i locali che il Comune è tenuto a fornire per l'alloggio e i servizi dei militari della Regia guardia di finanza dovranno corrispondere alle esigenze di igiene e decoro del personale anzidetto.

Il Comune provvederà a fornire di alloggio in natura gli ufficiali; ma, qualora non ne abbia la possibilità, corrisponderà agli ufficiali interessati una indennità di alloggio nella misura stabilita dalle disposizioni relative del Corpo.

Art. 11.

Per i militari che hanno prestato servizio di vigilanza e riscontro sulle imposte di consumo nell'interesse del Comune, le pensioni e tutti gli altri assegni correlativi, che sono e che saranno stabiliti per legge, vengono ripartiti a carico del Comune e dello Stato, in ragione della somma totale degli assegni pensionabili rispettivamente pagati.

Art. 12.

La pensione e gli altri assegni correlativi vengono pagati ai militari del Corpo per intero dallo Stato, il quale riceve poi dal Comune il rimborso della rata che la Corte dei conti avrà liquidato a carico del Comune stesso.

Art. 13.

La direzione del servizio sanitario è affidata all'ufficiale superiore medico addetto al Comando generale della Regia guardia di finanza, a disposizione del quale il Comune metterà un medico civile, il quale più particolarmente provvederà all'assistenza sanitaria, all'igiene ed alla profilassi dei militari.

La gestione dell'assistenza sanitaria viene assunta dall'Amministrazione finanziaria, alla quale il Comune stesso corrisponderà però per una volta tanto la somma di L. 5000, con versamento presso la Sezione della Regia tesoreria di Roma.

Art. 14.

Le quote per contravvenzioni alle imposte di consumo accertate a merito del personale della Regia guardia di finanza dovranno ripartirsi a norma dell'art. 60 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, ed essere versate ed erogate in premio secondo il disposto del R. decreto 11 marzo 1923, n. 758.

Art. 15.

Le spese della presente Convenzione sono a carico del Comune.

La presente Convenzione, scritta su tre esemplari, viene letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Roma, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il podestà del comune di Napoli:
DUCA GIOVANNI DE RISEIS.

TABELLA allegato *A* (art. 1) - 1° aprile-20 aprile 1930-VIII.

Grado	Numero
Tenente colonnello	1
Capitani	3
Ufficiali subalterni	10
Totale	14
Marescialli maggiori	10
Marescialli capi e marescialli	33
Brigadieri	62
Sottobrigadieri	60
Appuntati	90
Guardie	745
Totale	1000

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il podestà del comune di Napoli:
DUCA GIOVANNI DE RISEIS.

TABELLA allegato *B* (art. 1) - 21 aprile-15 maggio 1930-VIII

Grado	Numero
Tenente colonnello o maggiore	1
Capitani	2
Ufficiali subalterni	8
Totale	11
Marescialli maggiori	7
Marescialli capi e marescialli	22
Brigadieri	44
Sottobrigadieri	42
Appuntati	65
Guardie	520
Totale	700

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il podestà del comune di Napoli:
DUCA GIOVANNI DE RISEIS.

TABELLA alleg. *C* (art. 1) - 16 maggio 30 giugno 1930-VIII

Grado	Numero
Capitano	1
Ufficiali subalterni	4
Totale	5

Marescialli maggiori	3
Marescialli capi e marescialli	10
Brigadieri	20
Sottobrigadieri	18
Appuntati	30
Guardie	219
Totale	300

Il podestà del comune di Napoli: DUCA GIOVANNI DE RISEIS. *Il Ministro per le finanze:* MOSCONI.

Registrato a Roma lì 11 giugno 1930-VIII, Ufficio atti privati, vol. 372, n. 22317. Esatte lire 10,10.

Il procuratore: *Giammarioli.*

Numero di pubblicazione 1346.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. 1020.

1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 24 luglio 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTA',

Per la concessione alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta di una sovvenzione di L. 50.000, ed al Gruppo delle Medaglie d'oro di un contributo straordinario di L. 18.000, sono da autorizzare le relative assegnazioni al bilancio del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio.

Per la facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, ad entrambe le assegnazioni predette si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-1931 sono disponibili lire 40.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 68.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 364 (aggiunto - in conto competenza) — Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta	L. 50.000
Cap. n. 394 (aggiunto - in conto competenza) — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro	» 18.000
Totale	L. 68.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 13. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1347.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 luglio 1930, n. 1021.

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 luglio 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTA',

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, per il corrente esercizio, sono da autorizzare le assegnazioni di L. 30.000 per spese di manutenzione della basilica di San Paolo in Roma e di L. 25.000 per i lavori di escavazione dell'anfiteatro romano di Arezzo e per la sistemazione della zona relativa.

In virtù della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, ad entrambe le assegnazioni si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-1931 sono disponibili lire 39.932.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di L. 55.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 155-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per le spese di manutenzione della basilica di San Paolo in Roma . . . . . L. 30.000
Cap. n. 155-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per i lavori di escavazione dell'anfiteatro romano di Arezzo e per la sistemazione della zona relativa. . . . . » 25.000

L. 55.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 16. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1348.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 luglio 1930, n. 1022.

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 luglio 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTA',

Per la concessione, alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini, di un sussidio straordinario di L. 100.000, è da autorizzare la relativa assegnazione al bilancio del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio.

Per le facoltà consentite dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, ed in conformità di deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, l'indicata somma è da prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 sono disponibili lire 39.877.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 100.000 da inscrivere, in conto competenza, al capitolo n. 365 (aggiunto) - « Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini » - dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1349.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1018.

Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio della « Fondazione Antonio Devoto », in Chiavari, e modificazione dello statuto della Fondazione medesima.

N. 1018. R. decreto 26 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio della « Fondazione Antonio Devoto », in Chiavari, è parzialmente trasformato, e sono apportate delle modificazioni allo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1930.

Varianti al calendario venatorio per l'annata 1930-31.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 26 giugno 1930-VIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 corrente mese, n. 134, e concernente restrizioni all'esercizio venatorio per l'annata 1930-31;

Visto il voto 15 corrente mese della Commissione provinciale venatoria di Aquila, inteso ad ottenere che la zona dell'ex lago di Fucino non sia compresa nelle limitazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del citato decreto;

Ritenuta la opportunità di accogliere tale voto in vista delle particolari condizioni topografiche e faunistiche della zona in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il Prefetto della provincia di Aquila, su analoga proposta della Commissione provinciale venatoria, potrà consentire col 15 agosto l'anticipata apertura della caccia alle specie

contemplate nell'art. 2 del decreto 26 giugno 1930-VIII, nell'altipiano del Fucino, e nei limiti indicati dalla suddetta Commissione, e che verranno stabiliti nel decreto prefettizio.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Aquila.

Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1930.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Gabes (Tunisia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nel Controllo Civile di Gabes (Tunisia);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Le provenienze da Gabes (Tunisia) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: BASILE.

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1930.
Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Subiaco ad esercitare il credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visti gli articoli 13 e 23 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visti gli articoli 33 e 47 delle norme regolamentari per la esecuzione del su citato R. decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 27 del 2 febbraio successivo e modificato con decreto Interministeriale del 18 giugno 1928 e 10 maggio 1930, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928 e del 10 giugno 1930;
Visto il provvedimento 8 luglio 1928 dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, col quale il Consorzio agrario cooperativo di Subiaco veniva autorizzato ad esercitare il credito agrario come ente intermediario;
Ritenuta l'opportunità di revocare l'autorizzazione predetta;

Decreta:

L'autorizzazione concessa con provvedimento 8 luglio 1928, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale al Consorzio agrario cooperativo di Subiaco per esercitare il credito agrario come ente intermediario, è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(4232)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1930.
Elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico civile aereo.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928 che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e Colonie e le modificazioni ad esso apportate con i decreti Ministeriali 9 agosto 1929 e 28 gennaio 1930;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti al traffico aereo civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del regolamento per la navigazione aerea approvato col Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356:

1° Tutti gli aeroporti doganali del Regno e Colonie e cioè:

a) per l'atterraggio degli aeroplani:

nel Regno:

Torino (Mirafiori).
Milano (Taliedo).
Trento (Gardolo).
Udine (Campoformido).
Venezia (San Nicolò del Lido).
Loreto.
Brindisi (San Vito dei Normanni).
Roma (Littorio).
Napoli (Capodichino).
Pisa (San Giusto).
Catania.
Cagliari (Monserrato).

nelle Colonie:

Tripoli (Mellaha).
Bengasi.
Tobruk.
Massaua.
Mogadiscio (Omar Ger Geb).

b) per l'ammaraggio degli idrovolanti:

nel Regno:

Genova porto.
Marina di Pisa.
Ostia (Roma).
Napoli porto.
Brindisi porto.
Ancona.
Venezia (Sant'Andrea).
Portorose (Istria).
Zara.
Palermo porto.
Siracusa porto.
Cagliari (Elmas).
Terranova Pausania.

nelle Colonie:

Tripoli porto.
Bengasi.
Tobruk porto.
Massaua porto

c) aeroporti per l'atterraggio dei dirigibili:

Ferrara.
Ciampino nord (Roma).
Augusta.

2° I seguenti aeroporti non doganali del Regno e Colonie e cioè:

a) per l'atterraggio degli aeroplani:

nel Regno:

Aviano.
Boscomantico.
Bologna.
Cascina Costa.
Cerveteri.
Ferrara.
Foggia.
Jesi.
Padova.
Pavullo.
Ponte San Pietro.
Sarzana.
Vizzola Ticino.

nelle Colonie:

Sirte.

b) per l'ammaraggio degli idrovolanti:

nel Regno:

Finalmarina.
Passignano.
Pavia (S.I.S.A.)
San Remo
Sapri.
Schiranna.
Sesto Calende.
Torino (S.I.S.A.).
Trieste (S.I.S.A.).

Art. 2.

E' vietato effettuare approdi o partenze presso aeroporti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente. Tale divieto non si applica agli aeromobili militari nazionali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(4237)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Vattovec di Francesco, nato a Trieste il 6 settembre 1888 e residente a Trieste, via della Guardia n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Vattovec è ridotto in « Vatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giulia Vattovec nata Rustia fu Eugenio, nata il 29 dicembre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2673)

N. 11419-17341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giorgina Vezil di Silvio, nata a Trieste il 19 aprile 1907 e residente a Trieste, via Molin a vento n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giorgina Vezil è ridotto in « Vezzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2675)

N. 11419-35199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vouk fu Giovanni, nato a Trieste il 30 novembre 1865 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vouk è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paola Vouk nata Vallan fu Domenico, nata il 26 febbraio 1866, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2676)

N. 11419-14152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marco Vouk fu Giovanni, nato a Urabizze il 18 aprile 1875 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. n. 687, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volsi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Vouk è ridotto in « Volsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Leopolda Vouk nata Kosic fu Giuseppe, nata il 23 dicembre 1881, moglie;
2. Luigi di Marco, nato il 15 settembre 1910, figlio;
3. Francesco di Marco, nato il 3 dicembre 1913, figlio;
4. Silvestra di Marco, nata il 29 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2677)

N. 11419-35200.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Margherita Vouk di Giovanni, nata a Trieste il 29 marzo 1889 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-lgge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Margherita Vouk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2678)

N. 11419-35198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Paolina Vouk di Giovanni, nata a Trieste l'8 febbraio 1895 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio

1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paolina Vouk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2679)

N. 11419-11632.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ada Vrabec fu Luigi, nata a Trieste il 4 dicembre 1902 e residente a Trieste, Passeggio S. Andrea n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ada Vrabec è ridotto in « Varbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2680)

N. 11419-11631.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Vrabec fu Luigi, nata a Trieste il 7 novembre 1898 e residente a Trieste, Passeggio S. Andrea n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Vrabec è ridotto in « Varbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2681)

N. 11419-10953.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Waiglein di Carlo, nato a Trieste il 21 giugno 1891 e residente a Trieste, via Giulia n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viglieni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Waiglein è ridotto in « Viglieni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Waiglein nata Vian di Giuseppe, nata il 18 dicembre 1901, moglie;
2. Oliviero di Giovanni, nato il 28 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2682)

N. 11419-17000.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Weiss di Girolamo, nato a Trieste l'8 gennaio 1885 e residente a Trieste, via Apiari n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bianchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Weiss è ridotto in « Bianchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Weiss nata Zwick fu Giuseppe, nata il 14 maggio 1886, moglie;
2. Ervino di Oscarre, nato il 22 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2683)

N. 11419-18208.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Wojtowicz fu Giuseppe, nato a Graz il 18 maggio 1902 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Wojtowicz è ridotto in « Viotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Jolanda Wojtowicz nata Oblach fu Rodolfo, nata il 6 maggio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2684)

N. 11419-18881.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zaharija fu Giorgio, nato a Prosecco il 20 agosto 1885 e residente a Prosecco n. 156, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zaccaria »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Zaharija è ridotto in « Zaccaria ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Zaharija nata Puntar fu Antonio, nata il 20 luglio 1887, moglie;
2. Lucia di Giuseppe, nata il 31 maggio 1910, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 29 maggio 1912, figlio;
4. Giovanni Maria di Giuseppe, nato il 13 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2685)

N. 11419-16062.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zamar di Giuseppe, nato a Fleana (Bigliana) l'8 marzo 1880 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo n. 698, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zamarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zamar è ridotto in « Zamarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Zamar nata Keber di Giuseppe, nata il 7 maggio 1888, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 23 marzo 1911, figlio;
3. Carlo di Giuseppe, nato il 22 dicembre 1912, figlio;
4. Mario di Giuseppe, nato il 18 febbraio 1915, figlio;
5. Sofia di Giuseppe, nata il 18 dicembre 1918, figlia;
6. Amalia di Giuseppe, nata il 28 novembre 1922, figlia;
7. Silvio di Giuseppe, nato il 21 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2686)

N. 11419-14144.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Albino Zelesnik fu Teodoro, nato a Lubiana il 25 ottobre 1919 e residente a Trieste, via Madonnina n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ferri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albino Zelesnik è ridotto in « Ferri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Amedea Trobitz nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2687)

N. 11419-14143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Teodoro Zelesnik fu Teodoro, nato a Pola il 22 maggio 1915 e residente a Trieste, via Madonnina n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ferri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Zelesnik è ridotto in « Ferri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Amedea Trobitz nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2688)

N. 11419-20411.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sergio Zernovitz fu Carlo, nato a Trieste il 4 marzo 1893 e residente a Trieste, piazza Foraggi n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Negrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergio Zernovitz è ridotto in « Negrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Zernovitz nata Toncich di Mattia, nata il 13 marzo 1892, moglie;
2. Sergio di Sergio, nato il 14 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2689)

N. 11419-16227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Zorzettig fu Antonio, nato a Trieste il 4 giugno 1901 e residente a Trieste, via Ospedale n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorzetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Zorzettig è ridotto in « Zorzetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina Zorzettig nata Vodopivez di Giuseppe, nata il 3 novembre 1904, moglie;
2. Ferruccio di Ferruccio, nato il 12 agosto 1922, figlio;
3. Armando di Ferruccio, nato il 14 giugno 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2690)

N. 11419-16228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Zorzettig fu Antonio, nato a Trieste il 21 settembre 1904 e residente a Trieste, via Piccola Fornace n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorzetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Zorzettig è ridotto in « Zorzetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2691)

N. 11419-8021.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Angelina Zugnaz di Giovanni, nata a Umago il 6 agosto 1902 e residente a Trieste, Guardiella n. 857, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giugni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Angelina Zugnaz è ridotto in « Giugni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2692)

N. 11419-10589.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Zvetresnik fu Caterina, nato a Trieste il 28 dicembre 1888 e residente a Trieste, via Tiziano Vecellio n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fiorini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura. e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Zvetresnik è ridotto in « Fiorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Zvztresnik nata Tarlao di Giovanni, nata il 15 febbraio 1888, moglie;
2. Liliana di Mario, nata il 17 febbraio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2693)

N. 11419/414/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giovanni di Matteo, nato a Pregara il 15 aprile 1880 e residente a Trieste, Ponziana 235, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato

decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2696)

N. 11419-413/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Abram ved. Giovanna di Giovanni Gostisa, nata a Trieste il 24 giugno 1897 e residente a Trieste, Gretta 326, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Sergio fu Giovanni, nato il 6 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2697)

N. 11419/412/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Abram Anna fu Francesco, nata a Trieste il 6 ottobre 1903 e residente a Trieste, Gretta 20, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giuliana fu Francesco, nata il 18 giugno 1906, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2698)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con lettera del 28 luglio 1930, n. 53224, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1930-VIII, che approva la convenzione 22 novembre 1929-VIII stipulata col comune di Torino riguardante la sistemazione dei rapporti per la costruzione dell'ex Officina carte-valori e la cessione di parte di area al Comune medesimo.

(4233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 169.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 agosto 1930 - Anno VIII

Francia	75.10	Oro	368.33
Svizzera	371.02	Belgrado	33.90
Londra	92.993	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367 —
Spagna	214.15	Norvegia	5.12
Belgio	2.671	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.563	Svezia	5.136
Vienna (Schillinge)	2.701	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.63	Danimarca	5.12
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	67.375
Peso Argentino Oro	15.62	Rendita 3.50 % (1902)	62.25
Peso Argentino Carta	6.87	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.080	Consolidato 5 %	81.025
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50%	75.80

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si comunica che con decreto Ministeriale in data 28 luglio 1930-VIII, è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Avv. Calcedonio Barresi a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Trapani.

Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

(4228)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.